



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail: veic816009@istruzione.it

sito web: [www.aldomorocampagnalupia.edu.it](http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it)

C.M. VEIC816009 – C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE



**CIRCOLARE N. 130**

Campagna Lupia, 19/03/2020

Al DSGA Sig.ra Calarota Carmela  
All'Ufficio del Personale  
Ai collaboratori scolastici

e p.c.  
alla RSU  
All'Albo  
Al Sito web

Al Sindaco del Comune di Campagna Lupia  
All'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  
Alla Direzione della ASL 3 Serenissima  
Al Corpo della polizia Municipale di Campagna Lupia  
Al Comando dei carabinieri di Campagna Lupia  
Al Dipartimento della funzione pubblica

**OGGETTO: Misure straordinarie in materia di lavoro agile e chiusura dell'Istituzione scolastica**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTA** la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

**VISTO** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

**CONSIDERATO** che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro;

**VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

**VISTA** la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

**CONSIDERATO** che lo *smart working* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio

**VISTA** la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

**VISTO** l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;

**VISTA** la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

**VISTA** la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

**VISTA** la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

**VISTO** l'art.87 del DECRETO LEGGE N. 18 del 17 marzo 2020;

**VISTO** che le istruzioni operative MIUR del 18 marzo 2020 alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, affermano che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" in tutte le pubbliche amministrazioni e che "Non vi è, dunque, alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile "virtuale", dell'istituzione scolastica."

**VERIFICATO** che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici dell'istituto è stata di fatto inesistente;

**PRESO ATTO** che una buona parte del personale ATA in servizio risiede fuori città ed ha avanzato forti resistenze a viaggiare tramite mezzi pubblici di trasporto;

**CONSIDERATO** che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

**CONSIDERATA** la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

**TENUTO CONTO** della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

**CONSIDERATO** che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in Regione Veneto si prevede proprio nella prossima settimana;

**VISTO** l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);*

**VISTO** l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;*

**VISTO** il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;*

**VISTO** il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

**VERIFICATO** che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;

**VERIFICATO** che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line:

- a) ARGO Registro elettronico
- b) Google Suite for Education;

**ACCLARATO** che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

**VISTO** l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;*

**VERIFICATO** tra l'altro l'irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro;  
**A TUTELA** della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;  
**PREVIA** intesa con l'RSPP d'Istituto;  
**PREVIA** informativa al RLS dell'istituto;

## DECRETA

**Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:**

che la presente istituzione scolastica **dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020** rimarrà aperta nei giorni **MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ**, con **orario 7.30/13.30**, per espletare tramite turnazione (vedi allegato) le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, mentre sarà chiusa nei giorni **LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – SABATO**.

Nei giorni di chiusura e qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, saranno utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, il personale sarà esentato dal servizio, ma tale periodo costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Il presente provvedimento:

- resterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica **www.aldomorocampagnalupia.edu.it**

- ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

**Il presente atto potrà subire variazioni a seguito di ulteriori note ministeriali e decreti del Governo.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Fiorella FORNASIERO

ALLEGATO

GIORNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	PERSONALE SEGRETERIA	DIRETTORE SGA	DIRIGENTE SCOLASTICO
Venerdì 20/03/2020	FERRARI	FERRO	CALAROTA	FORNASIERO
Martedì 24/03/2020	GARATO	BOSCOLO S.	CALAROTA	FORNASIERO
Giovedì 26/03/2020	ANTICO	VIALE	CALAROTA	FORNASIERO
Venerdì 27/03/2020	GARATO	FERRO	CALAROTA	FORNASIERO
Martedì 31/03/2020	COIN	BOSCOLO S.	CALAROTA	FORNASIERO
Giovedì 02/04/2020	PENZO	VIALE	CALAROTA	FORNASIERO
Venerdì 03/04/2020	FERRARI	FERRO	CALAROTA	FORNASIERO

Gli altri collaboratori scolastici garantiranno giornalmente la sola reperibilità, nel caso fosse necessario provvedere per qualche ragione contingente a richiamarli in servizio e/o all'apertura dei locali, con criteri di turnazione di servizio determinati dal DSGA, con alternanza tra i dipendenti assegnati nelle varie sedi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Fiorella FORNASIERO